

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria CF/P.IVA 02268260904, di seguito denominata "Amministrazione", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Serafinangelo Ponti, con sede legale sita in Viale San Pietro n. 10;

E

Cofidis S.A., con sede legale in Villeneuve D'Ascq Cedex Avenue Halley 61 Parc De La Haute Borne Francia e succursale italiana in Milano Via Giovanni Antonio Amadeo 59 (codice fiscale e partita IVA 12548990964 e iscrizione all'Albo delle Banche al n. 8101) di seguito "Istituto", nella persona di Agnese Fabbri nata il 18/01/1983 a Rimini codice fiscale FBBGNS83A58H294F in qualità di Procuratrice, giusta procura generale/speciale n. 9177/6860 Repertorio Notaio Anna Irma Farinaro del 18/07/2024;

PREMESSO CHE

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Amministrazione, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;

VISTI

- la circolare del 3 giugno 2005 n. 21/RGS e, in particolare la circolare 17 gennaio 2011 n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- gli artt. 1269 e seguenti del Codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne i casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse

non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30.12.2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

ART. 2 - Limiti

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

ART. 3 - Trattenute stipendiali

L'effettuazione delle trattenute stipendiali di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ART. 4 - Versamenti

I versamenti delle trattenute saranno effettuati entro il mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite, con accreditamento sul conto corrente bancario intestato a Cofidis S.A. alle seguenti coordinate IBAN **IT83E0306901631100000062265**, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto.

ART. 5 – Obblighi dell'intermediario

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi, in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. L'Istituto di credito, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente mediante versamento sul C/C IT75E0101517201000070188747 Banco di Sardegna Agenzia 1;

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi, saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

ART. 6 - Rimborso anticipato del prestito

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

ART. 7 - Cessazione del rapporto di lavoro

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

ART. 8 - Recesso

È prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

ART. 9 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale a partire dalla data della sottoscrizione della stessa, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

ART. 10 - Condizioni dei prestiti

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o non monomandatario, di cui ai casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 2010 recanti disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ART. 11

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso

dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento

ART. 12

Nel periodo di vigenza della convenzione di cui all'art. 9, l'Istituto di Credito si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione all'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata, ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

ART. 13

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 14 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. L'imposta di bollo pari a Euro 32,00 è assolta in modo virtuale a carico Dell' Istituto di credito parte richiedente le prestazioni

ART. 14

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l' Aou di Sassari
Il Direttore Generale

Per Cofidis S.A.
Il Procuratore
